



ORDINANZA MUNICIPALE SUL PARCO TOSI

Il Municipio di Melide, richiamati:

- ▶ gli art. 107, 192 LOC e 23, 24 RALOC;
- ▶ l'art. 47 e segg. del Regolamento Comunale;
- ▶ l'ordinanza municipale sulla custodia dei cani;
- ▶ l'ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili;
- ▶ l'ordinanza municipale sulla salvaguardia dell'area pubblica;
- ▶ ogni altra norma applicabile;

ordina:

Campo d'applicazione	Art. 1 La presente Ordinanza disciplina l'uso del Parco Tosi al fine di garantire e promuovere lo svolgimento di attività ricreative e sociali nel rispetto degli altri utenti e delle persone residenti nella zona.
Uso	Art. 2 Il Parco Tosi è di regola a disposizione di tutta la popolazione, per l'uso conforme alla sua destinazione, nel rispetto della legge e dei diritti degli altri utenti. Il Municipio può concedere l'uso temporaneo esclusivo del parco o di sue frazioni alle scuole o a altri enti che svolgono attività di interesse pubblico.
Responsabilità	Art. 3 L'utenza è tenuta al rispetto delle regole. Danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone od animali in affido dovranno essere risarciti. Il Municipio declina altresì ogni responsabilità per incidenti che dovessero capitare per negligenza o uso inadeguato delle infrastrutture.
Limitazioni e divieti	Art. 4 All'interno del Parco Tosi è obbligatorio: <ol style="list-style-type: none">1. tenere i cani al guinzaglio2. raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico All'interno del parco Tosi è vietato: <ol style="list-style-type: none">1. lordare il suolo pubblico;2. accendere fuochi all'aperto;3. accendere fuochi a scopo alimentare (grill a carbone, a gas o elettrici) dalle ore 21:00 alle ore 08:00. Nella fascia oraria consentita è in ogni caso necessario



MELIDE

utilizzare apposite strutture e apparecchi costantemente sorvegliati, che non costituiscano un oggettivo e immediato pericolo d'incendio per boschi o prati e che generino poco fumo.

4. Fare schiamazzi e rumori dopo le ore 23:00
5. Campeggiare e pernottare

Sanzioni

Art. 5

¹Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di Fr. 10'000.-.

² In assenza di recidiva per infrazioni alla presente Ordinanza o ad altre Ordinanze comunali aventi scopi simili, e unicamente per i casi di lieve entità, il provvedimento può essere limitato all'ammonimento.

³Riservata l'applicazione di cui al cpv. 1, la procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.

Disposizioni finali

Art. 6

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia.

Entrata in vigore

Art. 7

La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

IL MUNICIPIO

RM 343 del 03.05.2021

Pubblicata agli albi comunali dal 05.05.2021 al 05.06.2021.

